



Venerdì 31/01/2014

Fatture e imposta di bollo: casi di esenzione e procedura

A cura di: Meli e Associati

L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti,

recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".

L'imposta di bollo è aumentata da 1,81 a 2,00 euro dal 26 giugno 2013, come disposto dalla Legge 23 giugno 2013 n. 71, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013.

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accredito e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione

Fattispecie

Norma IVA

Per importi > € 77,47

Imponibili

Aliquota zero

Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72

Non soggetto a bollo

Imponibili

Altre aliquote

€

Non soggetto a bollo

Esenti

€

Art. 10 DPR 633/72



Imposta di bollo â,- 2,00

Non imponibili
Esportazioni
Art. 8 e 8bis DPR 633/72
Non soggetto a bollo

Non imponibili
Cessioni intraUE
Art. 41 D.L. 331/1993
Non soggetto a bollo

Non imponibili
Esportatori abituali
Art. 8 lett. c) DPR 633/72
Imposta di bollo â,- 2,00

Non imponibili
Altre assimilate
Art. 72 DPR 633/72
Imposta di bollo â,- 2,00

Reverse charge
Â
Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72
Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA
Â
Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72
Imposta di bollo â,- 2,00

Fuori campo IVA
Regime minime
Â
Imposta di bollo â,- 2,00

Come già anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.



Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).

La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull'originale. E' consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.

Se il costo dell'imposta di bollo e' posto a carico del cliente, l'importo (2,00 euro) dovra' essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta di bollo dovuta.

L'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e' a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonche' tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.